

CAPITOLO VI.

*Del consenso necessario a render valide le promesse,
e le convenzioni.*

§. I. **C**OME le promesse, e le convenzioni sforzano la libertà di quello, che alle stesse s' impegna, e a lui onerose sono per la necessità, in cui lo pongono di fare o non fare una certa cosa, che avanti dal suo arbitrio intieramente dipendeva; così la ragione più forte, e convincente, per la quale non resta luogo da pentirsi, e da lagnarsi della suggezione, in cui un si trova dopo d'esserfi obbligato con le medesime, è che volontariamente vi ha acconsentito in tempo, che era in un pieno arbitrio di non farlo (a).

Ogn' uno che si obbliga per una convenzione, e promessa, deve consentirvi.

(a) Vedasi Grozio l. II. c. XI.

§. II. Questo consenso si dà a conoscere d' ordinario per mezzo di segni, di parole, e di scritti, per un movimento di testa, o per qualche altro gesto espressivo. Ma vi ha poi anche delle occasioni, in cui si deduce dalla natura della cosa, di cui si tratta, e da varie circostanze che l' accompagnano (1). Alcune volte lo stesso silenzio in certi dati casi passa per un sufficiente indizio di consentimento. E allora la situazione della cosa deve esser tale, che tutto concorra a produrre una gran presunzione, e che non vi siano congetture verisimili, che tendano a insinuar il contrario (2); poichè farebbe di certo una dura cosa, a vedersi imporre delle obbligazioni sopra qualunque menomo indizio di rassegnazione, e d' assentimento. L' essenza adunque delle tacite convenzioni consiste propriamente in ciò, che il consenso, sopra il quale esse stanno fondate, non si esprime e manifesta con segni, che ordinariamente s' impiegano nel commercio degli uomini, ma si deduce per una conseguenza evidente, dalla natura della cosa, e d' altre circostanze (3) che l' accompagnano (4).

§. 4.
Vi ha un consenso tacito, e un consenso espresso; e ciò che è una convenzione tacita.

Accade

(1) *Labeo ait convenire posse, vel re, vel per epistolam, vel per nuncium; inter absentes quoque posse, sed etiam tacite consensu convenire intelligitur.* Dig. Lib. II. T. XIV. de pactis. Vedasi il bel trattato di Nood de pactis, & Transact. Cap. II. e le note del Barbeirac sul ristretto dei doveri dell' uomo, e del Cittadino, Lib. I. Cap. IX.

(2) *Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est, eum non negare.* Dig. Lib. L. T. XVII. de div. reg. juris. Vedasi le *Paræmia juris Germ. dell' Erzio*, come anche Giac. Godofredo sopra la legge citata.

(3) Si può dire anche col Barbeirac, che il consenso tacito è quello, che si deduce da certe cose, che pajono fatte, o ommesse di proposito deliberato. Per

altro una tale definizione è un *aliis verbis* di quella del Puffendorf.

(4) Vi ha un' altra specie di consenso, che li Giurisconsulti Romani, o i loro interpreti chiamano talvolta tacito, o presunto, quantunque puramente sia finto, come essi lo riconoscono, e lo qualificano sovente. Questo consiste in ciò, che quantunque un uomo in nulla pensi, e non possa pensar nè pure alla obbligazione, perciocchè egli ignora quello, sopra di che sta fondata, non si lascia nulla meno di supporre, che vi acconsenta; per quello che si presume, che se avesse conoscenza della cosa, esso vi assentirebbe volentieri, o almeno vi dovrebbe assentire secondo le massime della equità naturale; o per quello che le leggi hanno giudicato a proposito per la